

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 12810/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12810 del 2019, proposto dal signor Andrea Tullo, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Belisario 7;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ciro Luca Spina, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva,

a) del verbale della commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici del 19 luglio 2019, comunicato nella medesima data all'odierno ricorrente, con cui è stato escluso dal concorso pubblico per 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e

pubblicato in gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2017, con la seguente motivazione: “marcati aspetti d’ansia e deflessione del tono dell’umore in soggetto con appiattimento ideo-affettivo”, ai sensi dell’art. 3, Comma 2, Riferimento tabella 1, punti 15 del D.M. 30/06/2003, n. 198;

b) del Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019, pubblicato il 13/8/2019, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it, che ha APPROVATO “... l'elenco generale degli aspiranti che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per l’assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell’allegato n. 1...”, e “...l'elenco finale dei 1851 aspiranti che devono essere avviati al prescritto corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell'allegato n.2 ...”;

c) di tutte le operazioni compiute e le valutazioni espresse dalla Commissione Medica nominata per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e precisamente: degli accertamenti effettuati dalla Commissione Medica mediante somministrazione di test, questionari, colloqui ed altre metodiche, al fine di verificare il possesso dell'idoneità psico-fisica in capo al ricorrente;

d) del provvedimento ove già adottato ma non notificato - del quale si ignorano gli estremi di data e di numero nonché il contenuto - di esclusione dello stesso dal procedimento sopra indicato, posto che il giudizio di non idoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso;

e) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale e, comunque, incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente alla corretta valutazione e partecipazione alla suddetta procedura di assunzione;

PER LA DISAPPLICAZIONE

del D.M. 198/2003, con particolare riferimento all'art. 3, comma 2, con rinvio

all'ipotesi di inidoneità previste nell'allegata Tabella I, punto 15 del DM 30/06/2003, n. 198;

NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria finale dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, e del diritto a partecipare alle ulteriori attività di selezione di cui al procedimento di assunzione citato, ed in particolare del diritto ad essere ammesso all'accertamento dei requisiti attitudinali nonché alla valutazione dei titoli, ed essere così inserito nella relativa graduatoria ed inviato al rispettivo corso di formazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2019 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

RILEVATO che parte ricorrente avversa con l'odierno ricorso il giudizio di non idoneità per “marcati aspetti d'ansia e deflessione del tono dell'umore in soggetto con appiattimento ideo-affettivo”, ai sensi dell'art. 3, comma 2, Riferimento tabella 1, punti 15 del D.M. 30/06/2003, n. 198, con consequenziale esclusione dalla menzionata procedura selettiva, espresso dalla Commissione competente per l'accertamento dei requisiti psico-fisici nell'ambito del concorso pubblico di cui all'oggetto;

VISTE le contrarie deduzioni allegate dall'interessato;

CONSIDERATO necessario, al fine del decidere in ordine alla domanda cautelare introdotta in ricorso, disporre una verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo in ordine alla sussistenza o meno della predetta

condizione;

RITENUTO di incaricare al riguardo il Policlinico Militare di Roma - che provvederà a mezzo di una commissione formata da almeno due medici, scelti in relazione allo specifico accertamento da eseguire, anche avvalendosi, in mancanza di adeguate professionalità interne, di specialisti o consulenti esterni;

RITENUTO altresì di indicare in proposito i seguenti criteri:

- l'Amministrazione resistente fornirà alla Commissione la occorrente documentazione relativa alle regole di bando e tecniche da osservare ai fini della verifica e del giudizio da formulare;
- sia la parte ricorrente che l'Amministrazione dovranno essere avvertite dell'operazione di verifica almeno cinque giorni prima;
- entrambe le parti potranno avvalersi della presenza di un proprio consulente di fiducia;
- la motivata relazione sulla verifica compiuta sarà depositata presso la Segreteria di questa Sezione entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza;
- la liquidazione delle spese, ivi comprese quelle del soggetto verificatore, che potrà fornire in proposito relativa documentazione, è rimessa alla definizione della fase cautelare del giudizio;

RILEVATO che con il ricorso parte ricorrente ha gravato anche la graduatoria definitiva della procedura concorsuale chiamando in causa solo un controinteressato e ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio;

CONSIDERATO, a tal proposito, di poter autorizzare, ricorrendone i presupposti, la notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, mediante la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'interno di un sunto del ricorso e gli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa dei candidati collocati nella finale graduatoria di merito e che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrente dalla data della notificazione ovvero, se

anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni 15 (quindici) dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione.

RITENUTO di fissare il prosieguo della trattazione della domanda cautelare alla Camera di consiglio del 18 febbraio 2020.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), DISPONE la verifica nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

ORDINA alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva.

FISSA il prosieguo della trattazione della domanda cautelare alla Camera di consiglio del 18 febbraio 2020.

MANDA alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Consigliere

L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.